



ORIGINALE

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: Entrate comunali. Aliquote, agevolazioni e detrazioni per l'anno 2019

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.5 DEL 04/03/2019

L'annoduemiladiciannove, addì **quattro** del mese di marzo alle ore 18.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	Cabonarai Elena	Consigliere		X
3	Giannasi Michela	Consigliere	X	
4	Lami Carlo	Consigliere	X	
5	Lenzini Pierluigi	Consigliere	X	
6	Maretto Federica	Consigliere	X	
7	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
8	Serafini Fabio	Consigliere	X	
9	Vicini Pietro	Consigliere	X	
10	Checchi Lorenzo	Consigliere		X
11	Caiumi Marco	Consigliere	X	
			9	2

Assiste alla seduta la Sig. ra Antonioni Annalisa ViceSegretario Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

Delibera C.C. n. 5 del 04-03-2019

- Presenti all'appello nominale.....n. 9
- Presenti alla votazione..... n. 9

Oggetto: Entrate comunali. Aliquote, agevolazioni e detrazioni per l'anno 2019

Relaziona l'assessore Picchiotti Rosaria precisando che l'illustrazione e la discussione verrà condotta in modo congiunto per i punti da 5 ad 8 , per poi procedere con votazione separata per ogni singolo punto/argomento.

Al termine della discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto in generale:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale Propria (d'ora in poi IMU);
- l'art. 13 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'IMU;
- gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, contenenti disposizioni in materia di IMU;
- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni applicabili anche all'IMU;
- l'art. 1, commi da 639 a 702, della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che, confermando l'applicabilità dell'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97;
- l'art. 13, comma 7, del Dl n.201 del 2011, convertito in Legge 22/12/2011 n.214, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale

- e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993.
 - che ai sensi della legge n. 228 del 20/12/2012, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
 - che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art.56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L.27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art.2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
 - la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC;

Visto, ancora in merito al termine per deliberare:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- il Decreto del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

visto, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;
- l'art.14, comma 8, del D.Lgs. 14/3/2011 n.23 che dispone in merito alla pubblicazione nel sito

informatico www.finanze.gov.it delle delibere riguardanti l'addizionale comunale all'IRPEF;

preso e dato atto che in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate:

- compete allo scrivente organo l'approvazione: in generale dei regolamenti in materia di entrate tributarie e patrimoniali; in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF, di TASI e di TARI;
- compete alla giunta comunale l'approvazione delle aliquote e tariffe in materia di TOSAP, ICP, DPA e canone di occupazione di suolo pubblico;
- in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF e di TASI, l'efficacia di quanto determinato dagli organi comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla trasmissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell'apposito sito web informatico;

tenuto conto che:

- nell'operare la manovra fiscale riguardante i propri tributi, stante la vigente normativa, occorre tenere in considerazione che per l'anno in oggetto il sistema di finanziamento della spesa pubblica riguardante i servizi indivisibili resi dai Comuni è fondata principalmente sul fondo di solidarietà comunale, sull'IMU e sulla TASI;
- della quantificazione del fondo sperimentale di solidarietà comunale, per l'anno corrente, sulla base di atti ed informazioni ufficiali fornite dai competenti ministeri;

Tenuto ancora, conto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), sono stati modificati i commi 639 e 669 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 sopprimendo l'imposizione ai fini TASI relativamente all'abitazione principale;
- ai sensi del medesimo citato art.1, comma 17, è previsto che il mancato gettito riscosso nell'anno precedente a quello in oggetto, a seguito di detta soppressione è integralmente compensato da maggiori trasferimenti erariali;

Viste:

- le delibere C.C. n. 9 del 7/4/2014 n. 9 del 18/06/2015, con le quali veniva applicata la TASI esclusivamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, e che quindi per l'anno di imposta 2018 nulla è dovuto a titolo di suddetto tributo;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2018 con la quale venivano approvate le aliquote ed agevolazioni d'imposta per l'anno 2018 in materia di IMU;

preso atto che,

- la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà
- non residuano margini economici per ridurre le aliquote né di introdurre agevolazioni fiscali rispetto a quanto in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire l'equilibrio del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;

considerato che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva derivano i seguenti gettiti :

€ 1.510.000,00 a titolo di IMU;

€ 91.609,00 a titolo di Addizionale comunale all'IRPEF;

dato atto che:

- la perdita di gettito Tasi incassato nel 2015 imputabile all'abitazione principale e relative pertinenze conseguente alla soppressione della relativa tassazione è di Euro 232.955,87;

- tale perdita è compensata da un maggior trasferimento erariale per una pari somma previsto per legge;

dato atto ancora che:

- gli importi sopra riportati coincidono con quelli previsti nelle rispettive voci di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuiscono a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- le previsioni di gettito relative all'IMU, e all'Addizionale comunale all'IRPEF, sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio Ufficio Tributi;
- le previsioni di gettito relative all'ICP e DPA sono state elaborate sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tributi;
- le previsioni di gettito relative al Canone di occupazione sono state elaborate sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tributi;
- **Acquisito** sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area contabile-tributaria Dott.ssa Debora Contri in ordine alla regolarità tecnica-contabile;
- **Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, Dott.ssa Elisa Colli, depositato agli atti dell'ufficio tributi;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

CON VOTI nr. 7_ favorevoli, nr. 1 contrario (Vicini) ed nr. 1 astenuto (Caiumi),

DELIBERA

Con riferimento all'anno d'imposta **2018**, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1) DI APPROVARE E CONFERMARE, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'IMU, già deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n.7 del 02/03/2018 come segue

1.1. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/3; D/4; D/6; D/7; D/9	9,00 per mille	
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8	9,0 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,6 per mille	

2) DI APPROVARE E CONFERMARE, l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in ragione delle aliquote e degli scaglioni di reddito seguenti, già deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n.7 del 02/03/2018

- a) da 0 euro a 15.000, 00 euro, 0,35%
- b) oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 0,55%
- c) oltre 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 0,75%
- d) oltre 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro, 0,79%
- e) oltre 75.000,00 euro, 0,8%

nonché l'esenzione dalla citata addizionale accordata ai titolari di un reddito complessivo, definito dall'art.1, comma 4, del D.Lgs. 28/9/98, n. 360, inferiore o pari a € 13.000, precisando che tale soglia di reddito non si intende a titolo di franchigia;

3) DI CONFERMARE LA DISAPPLICAZIONE dell'imposizione TASI deliberata con atto consiliare n. 10 del 30/04/2016, già per l'anno 2016, e pertanto anche per l'anno 2019 il tributo non trova applicazione a qualsiasi fattispecie di immobile;

4) DI RINVIARE ad altro proprio atto, la presa d'atto (ed approvazione per quanto di propria competenza) in merito al piano finanziario relativo ai costi del servizio sui rifiuti nonché l'approvazione delle tariffe in materia di tributo comunale sui rifiuti relativamente all'anno in oggetto, dando atto di procedere alla previsione nel bilancio per l'anno in oggetto dei pari importi stimati, rispettivamente, a titolo di costo del servizio da coprire ed a titolo di TARI;

5) DI DARE ATTO che la giunta comunale ha determinato le tariffe e le aliquote relativamente alle entrate di propria competenza;

6) DI DARE ATTO che dalle determinazioni deliberate con il presente atto derivano le entrate meglio precisate in premessa, che si richiamano integralmente, che corrispondono agli importi previsti nel bilancio dell'esercizio corrente;

7) DI RINVIARE al altri propri atti, per quanto di propria competenza, ogni determinazione in merito alle entrate del comune diverse da quelle richiamate ai punti precedenti;

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;

9) DI DICHIARARE il presente atto, con il voto favorevole espresso a scrutinio palese per alzata di mano con il seguente risultato:

favorevoli nr. 8 – contrari nr. 1 (Vicini) – astenuti nr. 0

dai 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ferroni Corrado

IL VICE SEGRETARIO
Antonioni Annalisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _09-03-2019_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL VICE SEGRETARIO
Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Antonioni Annalisa

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 25-02-2019

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:

li, 25-02-2019

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole)

li, 19-02-2019

Il Revisore dei Conti

Elisa Colli



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **Entrate comunali. Aliquote, agevolazioni e detrazioni per l'anno 2019**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.5 DEL 04/03/2019

L'annoduemiladiciannove, addì **quattro** del mese di marzo alle ore 18.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	Cabonarai Elena	Consigliere		X
3	Giannasi Michela	Consigliere	X	
4	Lami Carlo	Consigliere	X	
5	Lenzini Pierluigi	Consigliere	X	
6	Maretto Federica	Consigliere	X	
7	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
8	Serafini Fabio	Consigliere	X	
9	Vicini Pietro	Consigliere	X	
10	Checchi Lorenzo	Consigliere		X
11	Caiumi Marco	Consigliere	X	
			9	2

Assiste alla seduta la Sig.ra Antonioni Annalisa ViceSegretario Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

Delibera C.C. n. 5 del 04-03-2019

- Presenti all'appello nominale.....n. 9
- Presenti alla votazione..... n. 9

Oggetto: Entrate comunali. Aliquote, agevolazioni e detrazioni per l'anno 2019

Relaziona l'assessore Picchiotti Rosaria precisando che l'illustrazione e la discussione verrà condotta in modo congiunto per i punti da 5 ad 8 , per poi procedere con votazione separata per ogni singolo punto/argomento.

Al termine della discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto in generale:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale Propria (d'ora in poi IMU);
- l'art. 13 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'IMU;
- gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, contenenti disposizioni in materia di IMU;
- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni applicabili anche all'IMU;
- l'art. 1, commi da 639 a 702, della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che, confermando l'applicabilità dell'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97;
- l'art. 13, comma 7, del Dl n.201 del 2011, convertito in Legge 22/12/2011 n.214, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale

- e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993.
 - che ai sensi della legge n. 228 del 20/12/2012, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
 - che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art.56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L.27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art.2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
 - la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC;

Visto, ancora in merito al termine per deliberare:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- il Decreto del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

visto, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;
- l'art.14, comma 8, del D.Lgs. 14/3/2011 n.23 che dispone in merito alla pubblicazione nel sito

informatico www.finanze.gov.it delle delibere riguardanti l'addizionale comunale all'IRPEF;

preso e dato atto che in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate:

- compete allo scrivente organo l'approvazione: in generale dei regolamenti in materia di entrate tributarie e patrimoniali; in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF, di TASI e di TARI;
- compete alla giunta comunale l'approvazione delle aliquote e tariffe in materia di TOSAP, ICP, DPA e canone di occupazione di suolo pubblico;
- in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF e di TASI, l'efficacia di quanto determinato dagli organi comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla trasmissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell'apposito sito web informatico;

tenuto conto che:

- nell'operare la manovra fiscale riguardante i propri tributi, stante la vigente normativa, occorre tenere in considerazione che per l'anno in oggetto il sistema di finanziamento della spesa pubblica riguardante i servizi indivisibili resi dai Comuni è fondata principalmente sul fondo di solidarietà comunale, sull'IMU e sulla TASI;
- della quantificazione del fondo sperimentale di solidarietà comunale, per l'anno corrente, sulla base di atti ed informazioni ufficiali fornite dai competenti ministeri;

Tenuto ancora, conto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), sono stati modificati i commi 639 e 669 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 sopprimendo l'imposizione ai fini TASI relativamente all'abitazione principale;
- ai sensi del medesimo citato art.1, comma 17, è previsto che il mancato gettito riscosso nell'anno precedente a quello in oggetto, a seguito di detta soppressione è integralmente compensato da maggiori trasferimenti erariali;

Viste:

- le delibere C.C. n. 9 del 7/4/2014 n. 9 del 18/06/2015, con le quali veniva applicata la TASI esclusivamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, e che quindi per l'anno di imposta 2018 nulla è dovuto a titolo di suddetto tributo;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2018 con la quale venivano approvate le aliquote ed agevolazioni d'imposta per l'anno 2018 in materia di IMU;

preso atto che,

- la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà
- non residuano margini economici per ridurre le aliquote né di introdurre agevolazioni fiscali rispetto a quanto in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire l'equilibrio del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;

considerato che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva derivano i seguenti gettiti :

€ 1.510.000,00 a titolo di IMU;

€ 91.609,00 a titolo di Addizionale comunale all'IRPEF;

dato atto che:

- la perdita di gettito Tasi incassato nel 2015 imputabile all'abitazione principale e relative pertinenze conseguente alla soppressione della relativa tassazione è di Euro 232.955,87;

- tale perdita è compensata da un maggior trasferimento erariale per una pari somma previsto per legge;

dato atto ancora che:

- gli importi sopra riportati coincidono con quelli previsti nelle rispettive voci di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuiscono a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- le previsioni di gettito relative all'IMU, e all'Addizionale comunale all'IRPEF, sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio Ufficio Tributi;
- le previsioni di gettito relative all'ICP e DPA sono state elaborate sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tributi;
- le previsioni di gettito relative al Canone di occupazione sono state elaborate sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tributi;
- **Acquisito** sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area contabile-tributaria Dott.ssa Debora Contri in ordine alla regolarità tecnica-contabile;
- **Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, Dott.ssa Elisa Colli, depositato agli atti dell'ufficio tributi;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

CON VOTI nr. 7_ favorevoli, nr. 1 contrario (Vicini) ed nr. 1 astenuto (Caiumi),

DELIBERA

Con riferimento all'anno d'imposta **2018**, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1) DI APPROVARE E CONFERMARE, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'IMU, già deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n.7 del 02/03/2018 come segue

1.1. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/3; D/4; D/6; D/7; D/9	9,00 per mille	
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8	9,0 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,6 per mille	

2) DI APPROVARE E CONFERMARE, l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in ragione delle aliquote e degli scaglioni di reddito seguenti, già deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n.7 del 02/03/2018

- a) da 0 euro a 15.000,00 euro, 0,35%
- b) oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 0,55%
- c) oltre 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 0,75%
- d) oltre 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro, 0,79%
- e) oltre 75.000,00 euro, 0,8%

nonché l'esenzione dalla citata addizionale accordata ai titolari di un reddito complessivo, definito dall'art.1, comma 4, del D.Lgs. 28/9/98, n. 360, inferiore o pari a € 13.000, precisando che tale soglia di reddito non si intende a titolo di franchigia;

3) DI CONFERMARE LA DISAPPLICAZIONE dell'imposizione TASI deliberata con atto consiliare n. 10 del 30/04/2016, già per l'anno 2016, e pertanto anche per l'anno 2019 il tributo non trova applicazione a qualsiasi fattispecie di immobile;

4) DI RINVIARE ad altro proprio atto, la presa d'atto (ed approvazione per quanto di propria competenza) in merito al piano finanziario relativo ai costi del servizio sui rifiuti nonché l'approvazione delle tariffe in materia di tributo comunale sui rifiuti relativamente all'anno in oggetto, dando atto di procedere alla previsione nel bilancio per l'anno in oggetto dei pari importi stimati, rispettivamente, a titolo di costo del servizio da coprire ed a titolo di TARI;

5) DI DARE ATTO che la giunta comunale ha determinato le tariffe e le aliquote relativamente alle entrate di propria competenza;

6) DI DARE ATTO che dalle determinazioni deliberate con il presente atto derivano le entrate meglio precisate in premessa, che si richiamano integralmente, che corrispondono agli importi previsti nel bilancio dell'esercizio corrente;

7) DI RINVIARE al altri propri atti, per quanto di propria competenza, ogni determinazione in merito alle entrate del comune diverse da quelle richiamate ai punti precedenti;

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;

9) DI DICHIARARE il presente atto, con il voto favorevole espresso a scrutinio palese per alzata di mano con il seguente risultato:

favorevoli nr. 8 – contrari nr. 1 (Vicini) – astenuti nr. 0

dai 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL VICE SEGRETARIO
Fto Antonioni Annalisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data __09-03-2019_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL VICE SEGRETARIO
Fto Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Antonioni Annalisa

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 25-02-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:

li, 25-02-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole)

li, 19-02-2019

Il Revisore dei Conti
F.to Elisa Colli

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 09-03-2019 Il vice segretario Annalisa Antonioni